SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1583)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GARIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1985 *

Adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, ha espressamente escluso dalla depenalizzazione (articolo 34, lettera *e*) i reati previsti « dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti ... » ed ha tuttavia depenalizzato (sempre articolo 34, lettera *e*) « ... le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 » della medesima legge 30 aprile 1962, n. 283.

Come è noto, l'articolo 8 tratta dell'obbligo di riportare, sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari e delle bevande, determinate indicazioni; mentre l'articolo 14 riguarda l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale comunque addetto alle sostanze alimentari. Sulla particolare scelta del legislatore della legge n. 689 del 1981 non ci sarebbe nulla da osservare (e così è per quanto attiene l'articolo 8) se, relativamente all'articolo 14, non confliggesse macroscopicamente con il più elementare principio della coerenza normativa.

Infatti, l'articolo 14 sopra citato sanziona con l'ammenda di 60.000 lire (per la depenalizzazione, adesso, amministrativamente), come accennato, il personale addetto alla preparazione, produzione, eccetera, di sostanze alimentari privo dell'apposito libretto di idoneità sanitaria e coloro che assumono o mantengono in servizio tale personale in misura maggiore: 150.000 lire.

Dal canto suo l'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, stabilisce che « i contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione ... e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a 1.500.000 lire »; cioè in termini penali.

Infatti, all'articolo 37 e 41 del regolamento di cui sopra, intervenuto diciassette anni dopo con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, dove si

ritorna sul libretto di idoneità sanitaria, si specifica e prescrive che tale libretto ha validità per un anno e che se il lavoratore proviene da un altro comune deve documentare che non gli era stato rilasciato in precedenza altro libretto ovvero che gli era stato negato e per quali motivi (articolo 37); che il libretto deve essere conservato sul posto di lavoro (articolo 41). Tali prescrizioni, ove disattese, sono, *ex* articolo 17 della legge 1962, n. 283, sanzionate con l'ammenda; come detto, penalmente.

Al riguardo la Cassazione penale — chiamata in causa per la patente assurdità delle particolari disposizioni e per la loro contraddittorietà sostanziale — a sezioni unite ha ritenuto che « le ipotesi contravvenzionali contenute nel regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina della produzione e vendita delle sostanze alimentari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327, sono da ritenersi comprese nella categoria dei reati depenalizzati in virtù della normativa, di carattere generale, posta all'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre la disposizione successiva della stessa legge che esclude dalla depenalizzazione (articolo 34, lettera *e*) tutti i reati contemplati nella legge 1962, n. 283 (tranne le contravvenzioni di cui agli articoli 8 e 14), data la sua natura di norma restrittiva, non può essere estesa oltre i casi in essa specificatamente contemplati e quindi si sottraggono a tale esclusione le contravvenzioni previste nel citato regolamento di esecuzione ».

Al di là, e al di sopra, di ogni argomentazione giuridica, tale stato di cose lascia perplessi. Infatti, non è chi non veda l'assurdità di una normativa la quale, per gli scopi che si prefigge, e cioè la salvaguardia della salute e dell'incolumità pubblica, ha un'alta valenza politica. Tale normativa infatti sanziona una violazione sostanziale — l'assenza del libretto sanitario — in termini amministrativi e una violazione formale — la dimenticanza dello stesso libretto — in termini penali. Essa trascura il fatto che l'assenza del libretto, cioè la mancanza di accertamenti sanitari, presuppone la non idoneità sanitaria e il contrario la sua dimenticanza; atteso che, in caso di non idoneità, il libretto sanitario non può essere rilasciato.

Quanto detto rende ragione della illogicità, della irragionevolezza della normativa cui si è fatto cenno e impegna ad una sua rettifica; stante l'indisponibilità del supremo interprete ad una interpretazione coerente. Ciò potrebbe ottenersi, ritenendo di dover andare nella direzione della depenalizzazione della particolare normativa, con il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.500.000, fatta esclusione delle disposizioni riferite al precedente articolo 14 ».